

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/991 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda il volume del contingente tariffario dell'Unione relativo alle fragole fresche originarie dall'Egitto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2017/768 ⁽²⁾, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e l'applicazione provvisoria, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («il protocollo»).
- (2) Il testo del protocollo, allegato alla decisione (UE) 2017/768, stabilisce un aumento del volume del contingente tariffario dell'Unione applicabile alle fragole fresche originarie dall'Egitto per l'immissione in libera pratica nell'Unione.
- (3) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 747/2001 per dare attuazione all'aumento del contingente tariffario stabilito dal protocollo.
- (4) È opportuno che l'aumento del contingente si applichi a decorrere dal 1° luglio 2013, data in cui il protocollo è applicabile in via provvisoria in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, dello stesso, in attesa della sua entrata in vigore.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001 il rigo relativo al contingente tariffario con numero d'ordine 09.1799 è sostituito dal seguente:

«09.1799	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.10.2010 al 30.4.2011	10 000	Esenzione».
				Dall'1.10.2011 al 30.4.2012	10 300	
				Dall'1.10.2012 al 30.4.2013	10 609	
				Dall'1.10.2013 al 30.4.2014	11 021	

⁽¹⁾ GUL 109 del 19.4.2001, pag. 2.⁽²⁾ GUL 115 del 4.5.2017, pag. 1.